

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2585

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1990

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria

ONOREVOLI SENATORI. - In occasione del dibattito parlamentare svoltosi nel corso dell'esame da parte del Parlamento su taluni provvedimenti (da ultimo il disegno di legge finanziaria per l'anno 1991) si è invocato, da più parti e reiteratamente, il mantenimento della aliquota agevolata del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di calzature (attualmente prevista fino al 31 dicembre 1990). In difetto di un provvedimento in tal senso infatti tornerebbe applicabile la più elevata

aliquota del 19 per cento, con una evidente discriminazione sul piano economico rispetto al più ampio settore dell'abbigliamento nel quale certamente, secondo una comune accezione, sono da ricomprendere appunto anche le calzature.

La necessità di evitare dannosi ritardi nella approvazione dei disegni di legge cui il dibattito si riferiva, non ha consentito di risolvere il problema. A dire il vero tale soluzione deve essere ricercata nel quadro generale delle modificazioni che si dovranno

no apportare per la armonizzazione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, rispetto a quelle vigenti negli altri Paesi della Comunità (armonizzazione che certamente comporterà la riduzione del numero delle aliquote ed anche una revisione del loro ambito di applicazione rispetto alle diverse operazioni imponibili). L'urgenza però di evitare il negativo riflesso per il settore produttivo, a seguito del maggior onere fiscale di cui verrebbe frattanto gravato a seguito dell'applicazione dal 1° gennaio 1991 della aliquota del 19 per cento, induce il Governo - nel rispetto degli impegni assunti nel corso dei dibattiti parlamentari cui si è fatto cenno - a mantenere l'aliquota del 9 per cento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di calzature per il breve periodo ancora occorrente per l'approvazione della organica revisione delle aliquote. All'onere stimato in lire 116 miliardi (si tratta di mantenere l'aliquota ridotta fino al 28 febbraio 1991) si fa fronte mediante parziale utilizzo (per il corrispondente importo) delle maggiori entrate assicurate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contestualmente emanato, che adegua le aliquote di importo fisso di taluni tributi.

Con il decreto-legge di cui si chiede la conversione si provvede, altresì, con l'urgenza richiesta dalla necessità di facilitare il puntuale adempimento di obblighi e di evitare difficoltà operative:

a) a consentire agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione di effettuare le liquidazioni periodiche e i versamenti IVA trimestralmente anzichè mensilmente, in modo da venire incontro a riconosciute esigenze del settore;

b) a prevedere che le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate al versamento dell'IVA possano effettuare per conto del contribuente il versamento dell'imposta liquidata per il decorso mese di novembre entro il giorno 28 del successivo mese di dicembre. (Tali istituti hanno potuto così avere a disposizione un ulteriore giorno lavorativo per versare alla compe-

tente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; tale versamento, altrimenti, pur in presenza di taluni giorni non lavorativi o festivi, sarebbe dovuto avvenire entro il giorno 27);

c) a consentire l'applicazione della legge 15 maggio 1986, n. 191, alle infrazioni formali in materia di indicazione del numero del codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria commesse sino al 31 dicembre 1990, liberando così i contribuenti e gli uffici da situazioni di contenzioso anche potenziale prive di ogni significazione sostanziale;

d) a differire di un anno il termine a partire dal quale altrimenti troverebbe applicazione l'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989. Questa disposizione prevede che l'ammontare complessivo delle eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi può essere computato in diminuzione anche dell'ammontare degli acconti e del saldo dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Nella discussione sul disegno di legge recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare l'elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 1746), l'apposita sottocommissione istituita in seno alla 6ª Commissione permanente (finanze e tesoro) nella seduta del 14 marzo 1990, ha proposto di emendare il testo originario del suddetto provvedimento prevedendo l'istituzione del conto corrente fiscale e contributivo, disciplinando tutte le problematiche concernenti le compensazioni tra imposte e sopprimendo, nel contempo, il menzionato comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 69 del 1989. Tale soppressione è conseguenziale alla nuova delineata disciplina poichè il sistema di compensazione previsto dal decreto-legge n. 69 del 1989 comporta (oltre alla

necessità di consistenti e complesse variazioni da introdurre non solo nella moduli-stica, ma anche nelle modalità di controllo) procedure onerose che coinvolgono sia il sistema informativo del Ministero delle finanze sia quelli del Ministero del tesoro e degli enti (concessionari della riscossione, istituti di credito deleganti) incaricati di curare la riscossione. Per tali motivi, appare del tutto irragionevole porre in essere le predette procedure (anche con la sopportazione dei relativi costi), per un solo periodo d'imposta, in attesa del compimento dell'iter parlamentare del menzionato disegno di legge (atto Senato n. 1746), che certamente potrà esaurirsi nel corso dell'anno 1991. Si pone pertanto la necessità di disporre il differimento per un anno del termine per l'esercizio della facoltà di compensazione sopra descritta;

e) a prevedere la possibilità di evitare che lo squilibrio di gestione manifestatosi da parte di alcuni concessionari della riscossione finisca con il compromettere lo svolgimento del servizio stesso. Come è noto, dal 1° gennaio 1990 la riscossione dei tributi viene effettuata dal Servizio centrale della riscossione per il tramite dei concessionari. La fase di avvio del sistema non è stata agevole e si sono manifestate difficoltà gestionali da parte di numerosi concessionari, conseguenti all'onere sopportato per il mantenimento o l'assunzione di personale ai sensi degli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; alla difficoltà di acquisire all'area della riscossione quella coattiva delle tasse ed imposte indirette ed, infine, alla facoltà riconosciuta agli enti diversi dallo Stato di avvalersi, per le riscossioni patrimoniali, dei propri tesoreri. La commissione consultiva per la riscossione, prevista dalla legge n. 657 del 1986, ha avuto modo di rilevare uno squilibrio complessivo di cassa, per 116 ambiti territoriali, al 31 agosto 1990, di 310 miliardi di lire, dovuto alle ragioni di cui sopra. In particolare, la percentuale di squilibrio a livello nazionale attribuibile all'onere per il personale mantenuto o assunto obbligato-

riamente è del 34,5 per cento. In tale situazione sembra necessario acquisire (anche per l'aspetto tendenziale progressivo che il predetto sbilancio di gestione presenta) uno strumento che consenta - nei casi in cui gli accertati disavanzi di gestione sono dovuti a cause sopravvenute o non prevedibili e compromettono il regolare svolgimento del Servizio - di determinare, con decreto del Ministro delle finanze, una integrazione del compenso. La disposizione esige che nell'anno 1991 (il decreto del Ministro delle finanze potrà essere emanato entro il 31 gennaio di tale anno) possono essere impegnate le somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990.

Le disposizioni sopra illustrate si impongono con carattere di necessità ed urgenza, sia per evitare per l'immediato variazioni dell'onere tributario nell'attesa dell'organica revisione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, sia per facilitare il puntuale adempimento di obblighi di versamento da parte di contribuenti e di istituti di credito, sia, infine, per evitare incertezze nei rapporti tributari e difficoltà operative.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento non comportano nel loro complesso variazioni di gettito, ad eccezione della norma contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 che, come sopra detto, comporta minori entrate valutate in lire 116 miliardi a cui si fa fronte mediante corrispondente parziale utilizzo delle maggiori entrate, stimate in lire 756 miliardi su base annua, derivanti dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, recante adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

Di conseguenza, non viene redatta una specifica relazione tecnica al provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria.

Decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990 ().*

Proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di proroga all'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Fino al 28 febbraio 1991 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è stabilita nella misura del 9 per cento.

2. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione».

3. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate al versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono effettuare per conto del contribuente il versamento dell'imposta liquidata per il mese di novembre 1990, ai sensi dell'articolo 27 del

(*) Vedi anche il successivo *Errata-corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1991.

medesimo decreto, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il giorno 28 del successivo mese di dicembre.

Articolo 2.

1. La disposizione del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1992.

2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi per cause sopraggiunte o non prevedibili nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione, i compensi determinati ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, possono essere integrati a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati disavanzi di gestione alla data del 31 agosto 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio avuto riguardo alle spese sostenute per il personale mantenuto o assunto in servizio ai sensi degli articoli 122 e 123 del medesimo decreto, nonché alla riduzione dell'area o del volume della riscossione. Il Ministro delle finanze previo accertamento della sussistenza, dell'entità e delle ragioni del disavanzo, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, determina con apposito decreto da emanarsi entro il 31 gennaio 1991 per l'anno 1990 la misura dell'integrazione del compenso per ciascun concessionario o commissario nei limiti della dotazione del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzata alla chiusura dell'esercizio 1990 e che può essere impegnata nell'esercizio successivo.

Articolo 3.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano, alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonché ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 1, valutato in lire 116 miliardi, si provvede mediante corrispondente

utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - FORMICA - CARLI -
CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI